

STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “L’UOMO E IL MARE”

TITOLO I

Denominazione - Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'**Associazione Sportiva Dilettantistica “L’Uomo e il Mare”**, associazione senza finalità di lucro che riunisce tutti i cittadini i quali volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal seguente statuto.

L'Associazione ha sede nel Comune di Pesaro.

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per Tutti (U.I.S.P.) e relative strutture periferiche.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Finalità

ART. 2

L'Associazione è apolitica ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della conoscenza dei problemi marittimi attraverso:

- A) la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili e amatoriali;
- B) la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- C) lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- D) la gestione di impianti e di strutture sportive propri e di terzi, adibiti alle attività sportive;
- E) l'organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
- F) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative sportive;
- G) l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- H) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda verrà data motivata comunicazione scritta.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2 dell'art. 9.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio, o rendiconto, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o comunicazione agli associati da effettuarsi brevi mani, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- d) approva gli eventuali Regolamenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà + 1 (uno) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà +1 (uno) degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'O.d.G. salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati che non ricoprono analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico).

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà + 1 (uno) dei membri.

La convocazione deve effettuarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o comunicazione ai membri del Consiglio direttivo da effettuarsi brevi mani, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive Autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, attraverso la cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblea, libro verbali consiglio direttivo e libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti.